



Roma, 10 Maggio 2013

Estratto dal documento Provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva diramato dal CONI - Coordinamento Attività Politiche ed Istituzionali del 2/05/2013.

A) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Decreto 25 febbraio 2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 98 del 27 aprile 2013 il decreto di cui all'oggetto che istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'art. 64, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Detto Fondo è destinato al finanziamento in conto capitale - sino alla concorrenza massima di 18 milioni di euro - di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.

Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla ripartizione:

- per importi fino ad euro 100.000 sarà pari al 100% del costo complessivo dell'intervento;
- per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000, non potrà superare la somma di euro 100.000 più il 76% della quota eccedente euro 100.000;
- per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000, non potrà superare la somma di euro 480.000 più il 30% della quota eccedente euro 100.000;
- per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000, non potrà superare la somma di euro 600.000 più il 20% della quota eccedente euro 1.000.000;
- infine, per importi superiori ad euro 1.500.000, non potrà superare la somma di euro 700.000 più il 10% della quota eccedente euro 1.500.000.

Sono legittimati a presentare i progetti i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;
- b) federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
- c) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.;
- d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attività di promozione sportiva senza fini di lucro.



La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve essere compilata secondo l'apposito modulo di richiesta, reperibile sul sito istituzionale www.sportgoverno.it e corredata dalla documentazione prescritta.

Deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: affariregionali@pec.governo.it. ovvero spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. via della stamperia n. 8 -00184 -Roma.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda, completa della prescritta documentazione, scade alle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (ovvero entro l'11 giugno 2013).

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- modulo di richiesta, reperibile sul sito www.sportgoverno.it.
- progetto preliminare e relativa delibera di approvazione;
- documentazione allegata al progetto, così come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli elaborati previsti dall'art. 17 del regolamento attuativo di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- autocertificazione del legale rappresentante dell'ente attestante il titolo giuridico della disponibilità dell'area o dell'impianto oggetto di intervento per un periodo non inferiore ad anni 15;
- relazione in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui all'art. 4 del presente decreto;
- piano finanziario con esplicita indicazione, ove il costo del progetto sia superiore ad euro 100.000,00, dei co-finanziamenti, richiesti o già in essere;
- piano di sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione della struttura.

In base all'art. 4 del presente decreto, poi, i progetti pervenuti sono ammessi a contributo sulla base della verifica dei seguenti requisiti:

- legittimazione del soggetto istante, completezza e tempestività della documentazione presentata;
- aderenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti ed opere, nonché alla vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive;
- coerenza del progetto con le linee guida per la promozione della attività sportiva di cui al DPR 3 novembre 2011;
- completezza della documentazione e sostenibilità economica dell'impianto per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione; adeguamento alle norme concernenti l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche.



Ai fini della selezione dei progetti ammissibili alla ripartizione del Fondo, viene elaborata una graduatoria, attribuendo a ciascun progetto un punteggio totale ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche indicate nell'ambito dell'art. 5 del decreto (ad esempio, progetti destinati alla costruzione/completamento e/o ristrutturazione/messa a norma di impianti al servizio di scuole e università, 40 punti; progetti destinati alla costruzione/completamento e/o ristrutturazione/messa a norma di strutture ubicate nelle regioni in cui la disponibilità di impianti per cittadinanza risulti inferiore alla media nazionale, sulla base di dati oggettivi forniti dal CONI, punti 30, etc.).

Nel caso in cui due o più progetti ottengano il medesimo punteggio, per l'ammissione al riparto si tiene conto, nell'ordine, delle seguenti eventualità:

- progetti la cui realizzazione consenta di rendere organica la distribuzione degli interventi su tutto il territorio nazionale (punti 10);
- progetti che riguardino aree in cui avranno luogo, nei prossimi cinque anni, competizioni sportive di rilievo nazionale/internazionale interessanti lo sport dilettantistico (punti 10).

Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport viene nominato un nucleo di valutazione composto dal coordinatore dell'Ufficio per lo sport, in qualità di presidente, da quattro componenti nominati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di cui due designati dal CONI, da quattro rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata. Il nucleo di valutazione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla ripartizione, elabora la graduatoria di merito.

In base all'art. 7, con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport è approvata la graduatoria e sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, con le relative quote.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nonché sul sito www.sportgoverno.it.

A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport provvederà a notificare l'avvenuta concessione dei benefici finanziari agli enti utilmente collocati nella graduatoria, nel limite della dotazione finanziaria disponibile.

L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) 40% a titolo di anticipazione, previa polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a garanzia dello stesso importo, che verrà formalmente svincolata dall'Amministrazione a conclusione dell'intervento;
- b) 40% a stato avanzamento lavori, a fronte di rendicontazione di spese sostenute pari almeno al 70% dei costi indicati nel progetto definitivo, in coerenza con il cronoprogramma approvato;



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

c) 20% a saldo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, del collaudo e di quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport -Ufficio per lo sport -è demandato il monitoraggio e l'alta sorveglianza sul regolare svolgimento degli interventi. A tal fine, il suddetto Dipartimento, a seguito di un'apposita convenzione -che definirà anche le modalità per la realizzazione dei controlli di tipo ispettivo -, potrà avvalersi, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dei compiti di istituto, della collaborazione della Guardia di finanza.

Il Dipartimento verificherà, altresì, che l'eventuale minor costo totale dell'opera ovvero la incompleta realizzazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione/messa a norma dell'impianto comportino una riduzione proporzionale del finanziamento ovvero la revoca totale, procedendo a richiedere ai soggetti destinatari del finanziamento la restituzione delle risorse erogate, ai sensi del successivo art. 10.

A decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento, beneficiari avranno, a pena di decadenza, sessanta giorni per inviare il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il codice dei contratti pubblici.

La decadenza dal beneficio è disposta con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Con medesimo provvedimento è disposta la revoca totale o parziale del finanziamento nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dei lavori previsti se gli stessi non siano avviati entro dodici mesi dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del beneficio finanziario;
- b) mancata ultimazione dell'intervento previsto entro quarantotto mesi dall'inizio dei lavori;
- c) mancata ottemperanza agli adempimenti di garanzia e rendicontazione, alle scadenze indicate;
- d) costo totale del progetto definitivo inferiore, a consuntivo, rispetto a quanto indicato nel piano finanziario allegato.

Sarà cura del suddetto Dipartimento procedere al recupero delle somme, oggetto di revoca totale o parziale, già erogate ai soggetti destinatari del finanziamento. Le somme rivenienti dalle revoche totali o parziali rientrano nella disponibilità del Fondo e saranno reimpiegate a beneficio degli interventi ammessi, secondo la graduatoria in precedenza citata.